SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. avv. Maria Elena Boschi per le riforme costituzionali, i rapporti con il Parlamento e il programma di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 con il quale l'onorevole avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 22, 23 e 25 relativi rispettivamente al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al Dipartimento per le riforme istituzionali e all'Ufficio per il programma di Governo;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 febbraio 2014 il Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento onorevole avv. Maria Elena Boschi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, alle riforme elettorali e a quelle connesse al sistema dei partiti e della rappresentanza politica, anche con riferimento alle modalità di finanziamento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 anche con riguardo allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

3. Il Ministro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.

Art. 2.

1. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento è inoltre delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

e) esercitare la facoltà del Governo di cui all'articolo 72, terzo comma, della Costituzione e le facoltà conseguenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari e dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni

competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione;

o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.

3. Il Ministro, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 3.

1. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento è altresì delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso siti istituzionali, rapporti periodici, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo, in raccordo con l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e)*, il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro per le finalità di cui al presente articolo si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Ministro è inoltre delegato a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.

Art. 4.

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 5.

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole dott.ssa Maria Teresa Amici, sen. Luciano Pizzetti e onorevole dott. Ivan Scalfarotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2014, n. 1208

14A04117

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l'on. dott. Angelo Rughetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, il Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna Madia (di seguito denominato «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e di codificazione, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'uso delle tecnologie.

2. Il Ministro è altresì delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e amministrative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative alla semplificazione normativa e amministrativa.

3. Il Ministro coadiuva il Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'esercizio delle funzioni inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

4. Il Ministro coadiuva il Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'esercizio delle funzioni inerenti all'attuazione dell'Agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

5. Sono altresì delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle attività di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa ed all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività, in costante raccordo con il Sottosegretario delegato all'attuazione del programma di Governo, di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile;

g) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150, in relazione agli aspetti di formazione del personale; del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento agli aspetti dell'efficientamento e della razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, al personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al FormezPA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e all'Autorità nazionale anticorruzione;

i) le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relative all'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

l) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

m) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

n) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

o) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

p) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

q) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

r) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

s) la definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

t) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di mobilità;

u) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

v) assicurare, per le amministrazioni e gli enti pubblici, l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

z) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella delega che trovano applicazione alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Sono inoltre delegate al Ministro le seguenti funzioni in materia di semplificazione:

a) la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione;

b) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato;

c) il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le PMI secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

d) la predisposizione o la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente;

e) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

f) lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori;

g) il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione;

h) il coordinamento delle attività di consultazione, da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese.

7. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'economia e le finanze per quanto riguarda le ricadute della riforma del bilancio sull'organizzazione e sui sistemi di gestione dei Ministeri.

8. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Art. 3.

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. Angelo Rughetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2014, n. 1210

14A04118

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Maria Carmela Lanzetta per gli affari regionali e le autonomie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 con il quale la dott.ssa Maria Carmela Lanzetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 2014 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato altresì conferito l'incarico per le autonomie;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare gli articoli 12 e 26 relativi al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e all'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 febbraio 2014 al Ministro senza portafoglio dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali e autonomie, come anche specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta (di seguito, il «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei;

c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

e) iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonché monitoraggio e impulso alla relativa attuazione; monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere *c)* e *d)*; tutela e promozione della concorrenza e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere *c)* e *d)*;

f) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

g) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

h) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

i) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

j) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

l) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

m) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

n) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;

o) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

p) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

q) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

r) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonché, d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione inter-istituzionale ed alla capacità negoziale del sistema delle autonomie;

s) attività anche normative connesse all'attuazione del federalismo; cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

t) attuazione, in raccordo con il Ministro dell'interno, delle norme costituzionali in materia di autonomie territoriali, con particolare riferimento al loro assetto, alle città metropolitane e alle forme associative dei comuni e collaborazione con il Ministro delegato per le riforme costituzionali all'elaborazione delle riforme costituzionali inerenti le regioni e le autonomie locali, con particolare riferimento alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e delle funzioni e composizione del Senato della Repubblica;

u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

v) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso federale dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle medesime funzioni delegate;

w) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di spending review con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione.

2. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei;

c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

c) promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro dell'interno, per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato-regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo sport.

Art. 4.

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianclaudio Bressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1222

14A04119

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio MARTINA per l'Expo 2015 (esclusa l'adozione di atti riguardanti la governance).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, con il quale il dott. Maurizio Martina è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giu-

gno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto l'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Expo Milano 2015»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, attuativo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni in materia di Expo Milano 2015 al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dott. Maurizio Martina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dott. Maurizio Martina è delegato a esercitare le seguenti funzioni in relazione all'Esposizione Universale Expo Milano 2015:

a) presiedere la Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (COEM), di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) svolgere le funzioni di impulso e sostegno del Governo all'opera dei Commissari per l'Expo 2015 e degli altri organismi deputati alla gestione dell'Expo Milano 2015, nonché degli enti locali interessati all'Evento, ferme restando le loro attribuzioni, anche ai fini dello sviluppo dei contenuti e del buon esito dell'evento, nel rispetto degli impegni internazionali presi con il Bureau International des Expositions (BIE);

c) raccordare le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento Expo Milano 2015, al fine di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di registrazione approvato dal BIE;

d) coinvolgere i diversi livelli interessati, al fine di garantire la coerenza globale e lo sviluppo delle sinergie necessarie alla riuscita dell'evento.

2. Sono escluse dalla presente delega le funzioni connesse all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

3. Il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato delle attività connesse all'evento.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del supporto delle strutture competenti in capo al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1221

14A04120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, con il quale il signor Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 15 relativo al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e l'articolo 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dalla data del presente decreto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti (di seguito denominato «Ministro») sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, politiche della famiglia e integrazione.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di politiche giovanili e in materia di Servizio civile nazionale

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

f) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili;

g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

l) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il Ministro esercita, altresì, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

4. Per l'esercizio delle funzioni citate nei commi precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche della famiglia

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;

d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) a promuovere e coordinare le attività in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

g) a promuovere e coordinare, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

3. Il Ministro è responsabile delle attività del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2009, n. 43. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

4. Il Ministro è delegato all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Per l'esercizio delle funzioni citate nei commi precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, ad eccezione dell'Ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di integrazione

1. Il Ministro, ferme restando le competenze in materia di integrazione e immigrazione già attribuite dalla legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì delegato a promuovere iniziative, anche normative, in materia di integrazione, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nella stessa materia.

Art. 5.

Altre competenze

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate per il tramite dei Sottosegretari di Stato on. Franca Biondelli, on. Teresa Bellanova, on. Luigi Bobba e sen. Massimo Cassano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2014, n. 1213

14A04121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega al Ministro dell'interno Angelino Alfano a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, per le materie di competenza di quest'ultima.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, recante: «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale l'onorevole avvocato Angelino Alfano è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Maria Carmela Lanzetta è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2014, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2014, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, è stato, altresì, conferito l'incarico per le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, il quale la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1223

14A04122

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Sandro GOZI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare il comma 2 dell'art. 9;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee;

Vista la legge 24 dicembre 2012 , n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario di Stato on. dott. Sandro Gozi in materia di politiche e affari europei;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 28 febbraio 2014, il Sottosegretario di Stato on. dott. Sandro Gozi è delegato ad esercitare le seguenti funzioni relative:

a) al coordinamento, per quanto di competenza e in raccordo con il Ministero degli Affari esteri, delle attività inerenti il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea;

b) alla promozione ed al coordinamento delle attività e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività relative alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e normative dell'Unione;

c) alle attività inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

d) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012;

e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno;

f) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Competitività, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea;

g) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera *c)*, delle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni;

h) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», nonché alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni;

i) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;

m) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo;

n) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;

o) alla convocazione, d'intesa con il Ministro dell'interno, e alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012;

p) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge di delegazione europea annuale e del disegno di legge europea annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché la successiva attuazione;

q) alle attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012;

r) al coordinamento in ambito nazionale dell'attività conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;

s) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le Agenzie dell'Unione europea;

t) alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

u) alla promozione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

v) alla formazione di operatori pubblici e privati, alla promozione nelle tematiche europee, nonché ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario è altresì e in particolare delegato a:

a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per le politiche europee, definendone gli obbiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2014, n. 1277

14A04125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Luca Lotti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'On. Dott. Luca Lotti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante «Organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 30 concernente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014 recante conferma con modifiche della «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale», che assume la denominazione di «Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale»;

Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Dott. Luca Lotti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, On. Dott. Luca Lotti (di seguito denominato Sottosegretario), a decorrere dal 28 febbraio 2014, è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti nell'attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale ed al piano annuale di comunicazione del Governo.

2. Sono delegate, inoltre, al Sottosegretario le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l'attuazione delle relative politiche. Sono, altresì, delegate al medesimo, le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e con le agenzie di stampa.

3. Il Sottosegretario, per l'esercizio delle suddette funzioni, si avvale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario è delegato a svolgere le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pianificazione, preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del 100° anniversario della prima guerra mondiale, ad approvare il programma degli interventi commemorativi, a presiedere il Comitato interministeriale per il centenario della prima guerra mondiale, a svolgere le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela e promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria e di promozione e svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, nonché a svolgere le funzioni di indirizzo relative al completamento delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi.

2. Per l'esercizio di tali funzioni il Sottosegretario si avvale della «Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale».

3. Al Sottosegretario è altresì delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'otto per mille.

Art. 3.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Sottosegretario è inoltre delegato a:

a) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2014, n. 1209

14A04124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano Delrio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2014, con il quale il dottor Graziano Delrio, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al predetto Sottosegretario è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e i provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri (ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nonché l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio

2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto l'articolo 7, comma 27 del citato decreto-legge n. 78/2010, in cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, nonché il comma 28 che prevede la ricognizione delle risorse;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'art. 67-*ter* che, al comma 4, stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione post terremoto che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Visto l'articolo 12-*bis*, del citato decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, che istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2013 che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del predetto Comitato, con cui, tra l'altro, si attribuiscono al Ministro delegato per la coesione territoriale le funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2012 che regolamenta le funzioni delle Autorità di gestione e di certificazione del Programma operativo interregionale (POIN) «Attrattori culturali, naturali e turismo» e del Programma operativo interregionale (POIN) «Energie rinnovabili e risparmio energetico»;

Visto l'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione;

Visto l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di competenza statale in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare, l'articolo 24 (relativo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali delle aree urbane) e l'articolo 12 (relativo al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport);

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano Delrio le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, oltre a quanto già delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano Delrio (di seguito denominato "Sottosegretario") è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Sottosegretario è delegato:

a) a esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;

b) a esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, citato in premessa;

c) a promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, avuto anche riguardo all'utilizzo dei fondi strutturali europei ed alla strategia di attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali al fine di promuovere, ove necessario, interventi o azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo;

d) a promuovere e integrare le iniziative finalizzate allo sviluppo della città de L'Aquila e all'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

e) a promuovere e coordinare gli interventi in materia di politiche urbane - da perseguire a livello nazionale ed europeo - nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale;

f) ad assicurare il coordinamento istituzionale, tecnico-operativo e l'integrazione fra gli interventi previsti per l'attuazione dei Programmi operativi interregionali «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico».

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si av-

vale, altresì, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Per la durata dell'avvalimento, il Dipartimento dipende funzionalmente dal Sottosegretario che ne coordina, indirizza e utilizza l'attività, le relative strutture e il personale assegnato.

Art. 2.

1. Per l'adempimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, il Sottosegretario è delegato a presiedere, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Comitato interministeriale per le politiche urbane.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario è delegato, inoltre, ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport e, in particolare:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance;

h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

i) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi e nelle attività di recepimento nella normativa nazionale in materia di sport, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

l) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative iniziative normative;

m) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al «5 per mille dell'IRPEF» alle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

n) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (legge 15 aprile 2003. n. 86).

2. Per l'esercizio delle funzioni citate nel comma precedente il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport – Ufficio per lo sport.

Art. 4.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Sottosegretario rappresenta ed attua gli indirizzi del Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale.

Art. 5.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottosegretario è altresì delegato:

a) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega;

c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2014, n. 1229

14A04123

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 febbraio 2014.

Partenariati con organismi sovranazionali e soggetti pubblici o privati. (Decreto 354/06).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo», ed in particolare 14-*bis*, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante «Regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'art. 13, comma 6 relativo alla partecipazione da parte delle sedi all'estero alle attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa»;

Visto l'art. 60 del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

Visto il provvedimento del 29 novembre 2012 con il quale la Commissione europea ha accreditato il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla «gestione indiretta» di fondi del bilancio dell'Unione europea relativi all'Azione esterna dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo per la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle rendicontazioni dei programmi, progetti o interventi rientranti nella finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, realizzati in partenariato con enti od organismi pubblici, sovranazionali o privati, mediante appositi accordi di programma, stipulati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 2.

Partenariati con organismi sovranazionali

1. Gli accordi stipulati dal MAE-DGCS o dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero con soggetti sovranazionali, incluse le istituzioni dell'Unione europea e le Delegazioni presso i Paesi terzi, sono equiparati, ai fini della disciplina dettata dall'ordinamento nazionale, agli accordi di programma di cui alla

legge 7 agosto 1990, n. 241. Detti accordi sono sottoposti all'approvazione del MAE-DGCS e al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

2. I rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli accordi di cui al comma precedente sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Nel caso in cui la quota parte di finanziamento del Ministero degli affari esteri sia maggioritaria, i rendiconti sono sottoposti, nella loro integralità, al controllo dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

4. Nel caso in cui la quota parte di finanziamento nazionale del MAE-DGCS o della rappresentanza diplomatica consolare non sia maggioritaria, il competente organo di controllo è individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'organismo sovranazionale che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento.

5. Nella gestione e rendicontazione delle spese si applicano le procedure anche informatiche e i modelli in uso presso il MAE-DGCS (allegato 1), nel rispetto della normativa pertinente degli enti sovranazionali cofinanziatori. Non si applicano l'art. 1, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'Economia e delle finanze 1° marzo 2012, n. 71.

6. I rendiconti sono corredati dalla documentazione giustificativa delle spese in originale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

7. L'esito del controllo è comunicato a tutti ì soggetti firmatari degli accordi.

Art. 3.

Contabilizzazione e modalità di gestione delle spese

1. Nel caso di accordi gestiti nel territorio nazionale i relativi fondi sono integralmente versati in apposita contabilità speciale fino alla conclusione dell'intervento ed i rendiconti delle spese sono sottoposti al controllo del competente Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

2. Diversamente, le somme occorrenti per la realizzazione degli accordi gestiti all'estero, in considerazione della mancanza di sezioni di tesoreria dello Stato, sono contabilizzate nella sezione «partite di giro» dei bilanci delle sedi estere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Le suddette somme sono tenute contabilmente separate dai fondi di sede.

3. Le somme non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate ai soggetti indicati dall'art. 14-*bis*, comma 3 della legge 26 aprile 1987, n, 49, in misura proporzionale alla quota di finanziamento versata da ciascuno di essi.

4. Sono fatte salve le modalità di restituzione definite dagli accordi dì programma con soggetti sovranazionali.

Art. 4.

Gestione delegata UE

1. Nel caso in cui il MAE-DGCS o la competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero sia destinataria di delega nella gestione di fondi provenienti esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo, si applica l'art. 60, paragrafo 5 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie di gestione e le modalità di rendicontazione cui devono attenersi le entità e le persone cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio generale dell'Unione e si utilizza l'allegato 2.

2. Al controllo della rendicontazione delle spese in «gestione indiretta» di cui al comma precedente, provvede un collegio di tre revisori uno dei quali, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero degli affari esteri scelto tra il proprio personale con qualifica dirigenziale o equiparata, e gli altri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze scelti tra i dirigenti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il collegio dei revisori è nominato dal Ministero degli affari esteri ed il compenso spettante ai componenti non può dare luogo a oneri per il bilancio dello Stato, trovando copertura esclusivamente nelle spese amministrative riconosciute ai sensi della normativa vigente dell'organismo sovranazionale delegante.

Art. 5.

Partenariati con soggetti pubblici o privati

1. Gli accordi di programma stipulati dal MAE-DGCS o dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero con soggetti pubblici o privati diversi dagli organismi sovranazionali sono sottoposti al controllo preventivo amministrativo e contabile dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, se da essi derivano effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

2. Nella gestione e rendicontazione delle spese si applicano le procedure anche informatiche e i modelli in uso presso il MAE-DGCS (allegato 1). Non si applicano l'art. 1, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'Economia e delle finanze 1° marzo 2012, n. 71.

3. I rendiconti sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile a norma dell'art. 11, commi 1, lettera *c)* e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

4. Per la contabilizzazione delle spese si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3.

5. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

Il Ministro: BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2014, n. 1073

14A04047

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2014.

Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili;

Visto il medesimo comma 688 a norma del quale, tra l'altro, il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale, con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla *Gazzetta Ufficiale* - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. Il contribuente può effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Art. 2.

Numero e intestazione del conto corrente postale

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI».

Art. 3.

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4.

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell'allegato 3, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Art. 5.

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel successivo Allegato 1.

2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2014

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate: BEFERA

ALLEGATO *1*

1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art.1, è caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di seguito descritto:

1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896;

1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con 1017381649;

1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell'importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l'importo totale del bollettino;

1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocità del dato, come di seguito descritto:

• primo byte: ultima cifra dell'anno di riferimento del tributo (4=2014, 5=2015, ecc);

• dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, G=07, H=08, I=09, L=10, M=11);

• dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale;

• dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l'obbligo di univocità del valore nell'ambito dell'anno;

• dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.

ALLEGATO 2

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento — BancoPosta

sul C/C n. 1017381649 di Euro XX.XXX.XXX,XX

INTESTATO A
PAGAMENTO TASI

Codice Catastale XXXX
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX
Nome e Cognome/Ragione Sociale XXXXXX XXXXX
data di nascita XX/XX/XXXX sesso (M o F) X Comune di nascita XXXXXXXXXX Prov. Nasc. XX

Ravv. Immobili variati Acc. X Saldo X

Immobili n.	Tributi	Anno di riferim.	Importi
XXX	Abitaz. Principale	XX	X.XXX.XXX,XX
XXX	Fabbricati rurali	XX	X.XXX.XXX,XX
XXX	Aree Fabbricabili	XX	X.XXX.XXX,XX
XXX	Altri fabbricati	XX	X.XXX.XXX,XX

Detrazione per l'abitazione principale X.XXX.XXX,XX

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito — BancoPosta

sul C/C n. 1017381649 di Euro XX.XXX.XXX,XX

TD 896

INTESTATO A
PAGAMENTO TASI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice Catastale XXXX
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome e Cognome/Ragione Sociale XXXXXX XXXXX
data di nascita XX/XX/XXXX sesso (M o F) X Comune di nascita XXXXXXXXXX Prov. Nasc. XX

Ravv. Immobili variati Acc. X Saldo X

Immobili n.	Tributi	Anno di riferim.	Importi
XXX	Abitazione Principale	XX	X.XXX.XXX,XX
XXX	Fabbricati rurali	XX	X.XXX.XXX,XX
XXX	Aree Fabbricabili	XX	X.XXX.XXX,XX
XXX	Altri fabbricati	XX	X.XXX.XXX,XX

Detrazione per l'abitazione principale X.XXX.XXX,XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente — importo in euro — numero conto — td

<XXXXXXXXXXXXXXXXXX> XXXXXXXX+XX> 001017381649< 896>

Mod. DB......

FAC SIMILE — TASI

ALLEGATO *3*

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

sul C/C n. 1017381649 di Euro

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A: PAGAMENTO TASI

Codice Fiscale

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Codice Catastale (1)

data di nascita

sesso (M o F)

Comune di nascita

Prov. Nasc.

Ravv. (2) Immob. variati (3) numero imm. (4) tributi anno di riferim. (5)

abitaz. princ.

Fabbr. rurali

aree fabbr.

altri fabbr.

Detrazione per abitazione principale (8)

Acc. (6) Saldo (7)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

sul C/C n. 1017381649 di Euro

TD 451 IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A: PAGAMENTO TASI

Codice Fiscale

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Codice Catastale (1)

data di nascita

sesso (M o F)

Comune di nascita

Prov. Nasc.

Ravv. (2) Immob. variati (3) numero imm. (4) tributi anno di riferimento (5)

abitazione princ.

fabbricati rurali

aree fabbricabili

altri fabbricati

Detrazione per abitazione principale (8)

Acc. (6) Saldo (7)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

AUT.

001017381649< 451>

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento della TASI deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. Gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo. La somma di tali importi deve coincidere con quello totale del versamento. N.B. L'importo della TASI relativa all'abitazione principale deve essere esposto al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali. I dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) Nello spazio "Codice Catastale" indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (es. Comune di Roma, H501)
2) Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
3) Nello spazio "Immobili variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione.
4) Nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili.
5) Nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
6) Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.
7) Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
8) Indicare l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

14A04126

DECRETO 23 maggio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 103.899 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 maggio 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 28 novembre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 maggio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le

modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2014.

Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Vista l'istanza presentata in data 7 febbraio 2011 dal Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi, con sede legale in Ostuni (BR), c/o Istituto Tecnico Agrario E. Pantanelli - C.da San Lorenzo snc, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli) individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo BioagriCert autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Collina di Brindisi» registrata con Reg. (CE) n. 1263 della Commissione del 01 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi, con sede in Ostuni (BR), c/o Istituto Tecnico Agrario E. Panatnelli, C.da San Lorenzo snc, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Collina di Brindisi».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Collina di Brindisi» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Collina di Brindisi» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04056

DECRETO 14 maggio 2014.

Rettifica al decreto n. 30525 del 17 aprile 2014 concernente la conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto 17 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2014 concernente la conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d'Amalfi»;

Considerato che è stata erroneamente citata la sede legale del Consorzio;

Ritenuto pertanto necessario apportare la dovuta correzione al decreto 17 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 17 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2014 concernente la conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d'Amalfi», dove è scritto «con sede in Caserta, Via Papa Leone X n. 9», leggasi «con sede in Amalfi (SA), Via Papa Leone X n. 9».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04055

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «All Inclusive Società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 7 marzo 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «All Inclusive Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 25 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «All Inclusive Società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (codice fiscale 03768060406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1975, ivi domiciliato, via delle Industrie n. 78.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04049

DECRETO 22 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Manifesta Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 gennaio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 febbraio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Manifesta Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Regi-

stro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 13 febbraio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Manifesta Società Cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale 02261461202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dotto Claudio Mengoli nato a Bologna il 25 febbraio 1962, ivi domiciliato, via Lame, 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04050

DECRETO 24 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Laboratorio didattico Mary Poppins Società cooperativa sociale», in San Giorgio Ionico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 22 marzo 2012 e del successivo accertamento concluso in data 9 ottobre 2012 contenente la proposta di scioglimento per atto d'ufficio con nomina del liquidatore per la società «Laboratorio didattico Mary Poppins Società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laboratorio didattico Mary Poppins Società cooperativa sociale», con sede in San Giorgio Ionico (Taranto) (codice fiscale 02678870730) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Colella, nato il 15 ottobre 1968 a Bari ed ivi domiciliato in via G. Matteotti n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04048

DECRETO 9 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia: Giardino della Minerva in Salerno, Parco dell'Etna e Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia: Giardino della Minerva in Salerno, Parco dell'Etna e Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19584 del 16 aprile 2014;

Decretano:

Sono emessi, nell'anno 2014, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia: Giardino della Minerva in Salerno, Parco dell'Etna e Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: due milioni e settecentosedicimila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

Le vignette sono realizzate con l'impostazione grafica della serie di riferimento e raffigurano rispettivamente:

Giardino della Minerva in Salerno –uno scorcio del giardino considerato il primo Orto Botanico d'Europa, caratterizzato da terrazzamenti collegati tra loro da una scala;

Parco dell'Etna –una veduta del vulcano, le cui pendici sono solcate da numerose colate laviche;

Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo –una veduta prospettica della Gola del Furlo, attraversata dal fiume Candigliano che si insinua tra le imponenti pareti rocciose.

Completano i francobolli le rispettive leggende «GIARDINO DELLA MINERVA IN SALERNO», «PARCO DELL'ETNA» e «RISERVA NATURALE STATALE DELLA GOLA DEL FURLO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04057

DECRETO 9 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo del 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia in Brescia, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19586 del 16 aprile 2014;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo del 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia in Brescia, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Renato Borsoni; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura la colonna sbrecciata posta in Piazza della Loggia, drammatica icona dell'attentato terroristico che si consumò il 28 maggio 1974 in Brescia, dove si evidenzia il numero 40 a ricordare gli anni trascorsi. Completano il francobollo la leggenda «BRESCIA - PIAZZA DELLA LOGGIA», la data «28 MAGGIO 1974», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04058

DECRETO 9 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della scomparsa, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 marzo 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19591 del 16 aprile 2014;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della scomparsa, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque più oro; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta riproduce l'icona dal titolo «San Camillo nell'atto di confortare un infermo», opera del pittore Amiran Goglidze, conservata nel Poliambulatorio Redemptor Hominis di Tbilisi, in Georgia. Completano il francobollo la leggenda «S. CAMILLO DE LELLIS», le date «1550 - 1614», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04059

DECRETO 9 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione 9 gennaio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19587 del 16 aprile 2014;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in litocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: uno litografico e uno calcografico; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e settecentosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura un particolare della Statua togata di Augusto capite velato, rinvenuta in Via Labicana e conservata presso il Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, in Roma. Completano il francobollo la leggenda «BIMILLENARIO AUGUSTEO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
dl Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

14A04060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Fondazione «Hofburg Brixen: Diözesanmuseum und Diözesanarchiv» (Hofburg Brixen: Museo Diocesano e Archivio Diocesano), in Bressanone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione «Hofburg Brixen: Diözesanmuseum und Diözesanarchiv» (Hofburg Brixen: Museo Diocesano e Archivio Diocesano), con sede in Bressanone (BZ).

14A04052

Approvazione della nuova denominazione assunta dal Monastero di S. Paolo fuori le Mura, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, il Monastero di S. Paolo fuori le Mura, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di «Abbazia di San Paolo fuori le Mura», con sede in Roma.

14A04053

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di Santa Maria degli Innocenti, in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, la Parrocchia di Santa Maria degli Innocenti, con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa di Santa Maria degli Innocenti», con sede in Firenze.

La «Chiesa di Santa Maria degli Innocenti», con sede in Firenze, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di Santa Maria degli Innocenti, con sede in Firenze.

14A04054

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del Consiglio dei ministri 16 maggio 2014, recante: «Avvio delle procedure per l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto idoneo individuato per il successivo smaltimento e fissazione del termine per lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria.». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 2014).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, prima colonna, penultimo capoverso, ultimo rigo, dove è scritto: «…senza significative *funzioni* temporali.», leggasi: «…senza significative *soluzioni* temporali.».

14A04127

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-122) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.